



**CAPITOLATO DI GARA
PER LA FORNITURA
DI RICAMBI SOLARIS PER AUTOBUS E FILOBUS CTM S.p.A.
(CG – G.34/23)**

ART. 1 OGGETTO

Forma oggetto del presente capitolato la fornitura delle parti di ricambio Solaris da utilizzare per la manutenzione di autobus e filobus, così suddivisi:

- **LOTTO 1) Ricambi originali legati al ciclo di vita e sicurezza;**
- **LOTTO 2) Ricambi originali, di primo impianto o equivalenti.**

PREMESSA RELATIVA AL LOTTO 1)

Le forniture dei veicoli Solaris sono avvenute con adozione da parte di CTM di un capitolato basato su un'impostazione LCC secondo i modelli elaborati in sede ASSTRA nei diversi periodi di riferimento.

Tale procedura si basa sulle dichiarazioni impegnative rese dal fornitore in sede di offerta di gara.

Secondo tale impostazione, il fornitore dichiara in offerta, mediante delle schede di dettaglio, i costi manutentivi che il veicolo dovrà affrontare attraverso la descrizione delle operazioni, dei cicli e dei costi delle attività di manutenzione, definizione dei costi nel dettaglio di cadenza e la durata km/temporale dei principali dispositivi/gruppi che compongono il veicolo, tutti analiticamente espressi per ciascuna tipologia di attività e con cadenza annuale, per un periodo di riferimento e/o limite di percorrenza coerente con il profilo di missione stabilito.

In particolare, i costi dichiarati dal fornitore riguardano per la parte tecnica sia i costi ripartiti per manodopera e materiali riferiti alla manutenzione programmata secondo le ciclicità e cadenza determinate dal fornitore che la manutenzione correttiva; in tale ambito è, altresì, stabilita dal fornitore la durata standard dei gruppi principali di più elevata importanza economica presenti sull'autobus, con esplicitazione della frequenza di sostituzione e del costo di acquisizione indicato con preciso riferimento al listino ufficiale del costruttore e/o del primo impianto.

Inoltre, nel modello LCC si prevede l'indicazione da parte del fornitore dei consumi di combustibile e dei lubrificanti in funzione della percorrenza e delle caratteristiche d'uso indicate da CTM nel profilo di missione dichiarato nel capitolato d'acquisto tecnico/amministrativo di gara.

Sulla base delle dichiarazioni impegnative del fornitore, riferiti alla parte di manutenzione e alla parte dei consumi CTM ha potuto calcolare i costi da sostenere nelle diverse annualità per l'intero ciclo di vita.

Nella definizione dei parametri di valutazione e nell'attribuzione dei punteggi ai diversi fattori, l'obiettivo è stato quello di privilegiare il veicolo offerto che nel complesso risultasse anche meno costoso da mantenere, oltretutto presentare migliori caratteristiche tecniche e minori consumi energetici.

A garanzia delle dichiarazioni impegnative presentate, il fornitore ha presentato una cauzione per la copertura degli eventuali oneri aggiuntivi che CTM fosse costretta ad accollarsi per interventi manutentivi da effettuarsi a scadenze anteriori rispetto agli standard indicati o per maggiori costi derivanti dall'acquisto dei materiali e/o manodopera. Il capitolato prevede, inoltre, penalità per indisponibilità e mancato rispetto dell'indice di guasto nel periodo di garanzia. Parimenti, negli obblighi a carico del fornitore e per l'intera durata del ciclo di vita, sono comprese le durate dei gruppi/complessivi principali per le percorrenze da lui dichiarate, con onere della sostituzione (materiali e manodopera) a carico del fornitore stesso in caso di mancato raggiungimento dei target.

Ciò configura a tutti gli effetti una sorta di garanzia di lungo periodo.

Di conseguenza, relativamente ai ricambi oggetto della presente procedura, per i quali il fornitore dell'autobus ha garantito una determinata durata (e, dunque, sono coperti da garanzia) sussiste l'obbligo di utilizzare ricambi originali ai fini del mantenimento della stessa.

Relativamente e limitatamente a questi materiali, l'oggetto dell'appalto legittima la deroga al divieto di menzione di una determinata fabbricazione o provenienza, o di un marchio/brevetto/tipo, conformemente al disposto di cui all'art. 68, c. 6., primo periodo, del D. Lgs. 50/2016.

ART. 2 DEFINIZIONI RELATIVE AI RICAMBI

Pezzi di ricambio: si intendono i beni che vengono incorporati o montati in o su un autoveicolo per sostituirne delle parti componenti o apparecchiature e necessari all'utilizzo di un autoveicolo cui è associato un codice identificativo denominato Item o Part Number.

Entità tecnica: si intende l'insieme degli Item appartenenti al medesimo assieme funzionale dell'autoveicolo (ad es. iniettore, pompa idroguida, etc. etc.).

Item o Part Number: s'intende il codice identificativo utilizzato dal Costruttore per individuare un determinato ricambio.

Ricambi originali: si intendono i pezzi di ricambio (parti componenti, apparecchiature) la cui qualità è la medesima dei componenti usati per l'assemblaggio dell'autoveicolo e che sono costruiti conformemente alle specifiche tecniche ed alle norme e standard di produzione forniti dal costruttore del veicolo per la produzione di parti o apparecchiature per l'assemblaggio del veicolo in questione, ivi compresi i pezzi di ricambio prodotti sulla medesima linea di produzione di dette componenti.

Ricambi equivalenti: si intendono i pezzi di ricambio (parti componenti, apparecchiature) di qualità corrispondente all'originale, ovverosia pezzi di almeno pari qualità dei componenti utilizzati per l'assemblaggio del veicolo, prodotti secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione propri del fabbricante del ricambio originale.

L'equivalenza si deve necessariamente estrinsecare in:

-perfetta intercambiabilità senza dover ricorrere ad alcun adattamento del ricambio, del complessivo o del sistema sul quale deve essere montato;

-caratteristiche prestazionali atte ad assicurare una regolare funzionalità e sicurezza dello stesso sul sistema, nonché una almeno pari durata in esercizio.

Detti ricambi, ai sensi dei Regolamenti comunitari e delle disposizioni di legge in vigore possono essere fabbricati da qualunque impresa che possa certificare, nel rispetto delle **normative vigenti (UNI-CEI-ENISO/IEC 17050)**, in qualunque momento, che la qualità dei pezzi di ricambio prodotti corrisponde a quella dei componenti originali usati per l'assemblaggio degli autoveicoli in questione e, in ogni caso, che possa garantire e certificare la sussistenza dei seguenti requisiti:

- Processo di progettazione, processo tecnologico produttivo, controllo di qualità alla produzione e distribuzione, uguali o equivalenti a quella del ricambio originale;
- stesse caratteristiche geometriche dell'originale;
- caratteristiche prestazionali funzionali alla destinazione d'uso, almeno uguali a quelle dell'originale;
- materiali costruttivi del ricambio aventi qualità funzionali alla destinazione d'uso almeno uguali rispetto a quelle dei materiali costruttivi dei ricambi originali.

Certificazioni e dichiarazioni

Si precisa che nel caso di fornitura di "ricambio equivalente" deve esistere una certificazione di conformità o una specifica omologazione, dove richiesta, del ricambio fornito dalla casa costruttrice

e/o da ente omologatore e/o da laboratorio prove certificato secondo la ISO 45000 in cui viene garantito:

- a) che la progettazione e costruzione del componente è stata effettuata con riguardo alla funzione svolta dal ricambio originale;
- b) che la filiera logistica secondo la quale il ricambio viene custodito/trasportato/fornito è idonea al suo corretto handling e conservazione nel tempo con garanzia di mantenimento delle prestazioni attese;
- c) che il ricambio fornito è pienamente rispondente a tutti gli eventuali più recenti aggiornamenti e/o richiami produttivi che il costruttore abbia messo in atto nel corso del tempo per ovviare a difettosità riscontrate.

In ipotesi di anomalie di qualunque natura riscontrate nel ricambio, CTM si riserva di richiedere al Fornitore, anche in corso di esecuzione del contratto, l'espletamento di analisi e prove di laboratorio, da effettuarsi da parte di laboratori qualificati ed autorizzati, a scelta di CTM, che confermino il rispetto dell'equivalenza dimensionale, meccanica, fisica e funzionale del "ricambio equivalente" rispetto al "ricambio originale". Ogni onere e spesa è a carico del Fornitore cui è rimesso l'onere della dimostrazione della effettiva equivalenza.

ART. 3 TIPOLOGIA, QUANTITATIVI E CORRISPETTIVO

Il Fornitore deve garantire la corrispondenza di ciascun ricambio a quanto indicato nella tabella contenuta nel "Modello di offerta" e nell'"Allegato all'offerta" e la sussistenza e validità per ciascuno di essi delle certificazioni/omologazioni dichiarate in sede di partecipazione alla gara e ciò per tutta la durata del contratto.

I prezzi contrattuali derivanti dall'applicazione dello sconto offerto sui prezzi unitari indicati nel listino CTM, sono da considerarsi fissi e invariabili per tutta la durata del contratto compreso l'eventuale periodo di estensione contrattuale.

I quantitativi dei materiali sono stati calcolati in base ad un fabbisogno presunto e, pertanto, potranno variare, in più o in meno, in funzione delle effettive necessità di approvvigionamento (sopravvenute esigenze aziendali, modifica dei piani di manutenzione, altre concrete esigenze aziendali non preventivabili e derivanti dall'andamento dei guasti, ecc.) che si potranno verificare nel corso del contratto: pertanto, l'importo potrà variare, in più o in meno, entro i limiti del 30%, senza il Fornitore abbia alcunché da pretendere.

Il Fornitore dovrà essere in grado di fornire effettivamente i prodotti indicati nell'offerta, nei termini tutti di cui al presente Capitolato di gara ed in particolare, dunque, nel rispetto dei tempi e modalità di consegna, con le garanzie di durata espressamente indicate e muniti delle certificazioni e/o omologazioni e richieste, a pena di risoluzione del contratto con applicazione delle penali previste e, salva la richiesta di ogni ulteriore danno a ciò conseguente, da parte di CTM.

Nel caso in cui CTM, nel corso della durata del contratto, avesse la necessità di acquistare ricambi non riportati nell'"Allegato all'offerta", in quanto allo stato attuale non previsti, potrà liberamente decidere se acquistarli dal Fornitore aggiudicatario della gara, o da altro soggetto.

Nel caso in cui ritenesse di acquistarli dal Fornitore, verrà applicato al prezzo di listino fornito dal Fornitore, lo sconto praticato in gara.

Gli acquisti di pezzi di ricambio non compresi nell'"Allegato all'offerta" non potranno comunque superare in valore il 9% dell'importo totale dell'offerta.

3.1) REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'articolo 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106 del d. lgs n.50/16.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.

Sino al 31 dicembre 2023, qualora a partire dal 365° giorno dalla data di decorrenza del contratto, si verifichi una variazione nel valore dei beni/servizi, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al 5 per cento, l'aggiudicatario ha sempre la facoltà di richiedere per iscritto la revisione dei prezzi. A tal fine, entro e non oltre due mesi dalla data di fine di ciascun anno contrattuale successivo al primo, l'aggiudicatario deve presentare apposita istanza, esibendo la prova della effettiva variazione con adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni rispetto a quanto indicato in offerta. In tal caso, il RUP supportato dal D.E.C, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Trascorso tale termine senza che sia pervenuta la suddetta richiesta, si intende la rinuncia dell'aggiudicatario ad avvalersi di suddetta clausola. Sulle richieste avanzate dall'aggiudicatario la stazione appaltante si pronuncia entro 30 giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'aggiudicatario il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta. Sino al 31.12.2023 sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le forniture contabilizzate nell'anno solare di presentazione dell'offerta. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al 5% rispetto al prezzo complessivo del contratto originario e, comunque, in misura pari al 80% di detta eccedenza.

ART. 4 DURATA

Il contratto avrà la durata di un anno con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto o fino alla concorrenza dell'importo contrattuale (+/- 30%).

Sono previste le seguenti **OPZIONI, per lotto**:

- rinnovo annuale del contratto;
- aumento/diminuzione delle prestazioni pari al 30% dell'importo di aggiudicazione;
- proroga di sei mesi ai sensi del comma 11 dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 ai fini della conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

Il contratto dovrà ritenersi concluso anche nel caso in cui l'importo contrattuale, per singolo lotto, sia esaurito prima del raggiungimento della scadenza contrattuale.

Durante il periodo di validità del contratto la fornitura non potrà essere interrotta per alcun motivo, salvo i casi di comprovata forza maggiore.

ART. 5. TERMINI DI CONSEGNA – ritardi e penali

Il Fornitore dovrà fornire il listino ed il catalogo in vigore, in formato elettronico, ed on-line, aggiornati alla data di aggiudicazione.

Semestralmente dovrà essere trasmesso via mail il listino dei ricambi solaris, contenente gli eventuali aggiornamenti e variazioni.: in caso contrario verrà utilizzato il listino in possesso di CTM all'atto dell'ordine.

La resa si intende franca di ogni spesa, presso il Magazzino del CTM – Via Ciusa – Cagliari, secondo gli orari di seguito indicati: 8,00 – 12,30 escluso il sabato.

Le consegne avverranno a scalare nel corso del contratto, nei quantitativi richiesti di volta in volta dal CTM a mezzo di appositi ordinativi firmati dalla Direzione e trasmessi a mezzo E-mail/PEC al numero che dovrà essere indicato dalla società aggiudicataria.

Gli ordini riporteranno la descrizione del materiale, il quantitativo dei singoli ricambi da consegnare, il codice identificativo del ricambio (P.N. aziendale e del costruttore), il prezzo unitario scontato e l'importo complessivo (IVA esclusa).

Ogni ordine dovrà essere soddisfatto entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di invio dello stesso.

Qualora il Fornitore non possa fornire, tutto o parte, del materiale richiesto nei termini di consegna previsti, dovrà comunicare al CTM le motivazioni di tale impossibilità entro 5 gg. naturali e consecutivi dal ricevimento dell'ordine, proponendo nuovi termini di consegna.

CTM si riserva di decidere sulle proposte avanzate con riscontro entro 5 gg naturali e consecutivi con accettazione dei nuovi termini o procedendo all'annullamento dell'ordine.

- a) In caso di accettazione dei nuovi termini verrà applicata una penalità fissa pari al 0,3% del valore della merce in ritardo. I giorni impiegati da CTM per decidere sulle proposte non saranno conteggiati.

Nel caso la merce venga consegnata nei successivi 5 giorni naturali e consecutivi la penale non verrà applicata.

- b) Nel caso di annullamento dell'ordine totale o parziale, anche conseguente alla mancata accettazione dei nuovi termini di consegna, sarà applicata una penalità pari al 0,03% del valore della merce in ritardo, fermo restando che CTM potrà acquistare tali ricambi presso un altro Rivenditore, addebitando ogni costo aggiuntivo al Fornitore stesso. I giorni impiegati da CTM per decidere sulle proposte non saranno conteggiati.
- c) In caso di ritardo superiore ai 10 giorni naturali e consecutivi rispetto ai termini di consegna e non sia pervenuta comunicazione da parte del Fornitore di proposta di nuovi termini di consegna, CTM si riserva di annullare in tutto o in parte l'ordine, fermo restando la facoltà di acquistare tali ricambi presso un altro Rivenditore, addebitando ogni costo aggiuntivo al Fornitore stesso e procederà ad applicare la penalità pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo fino all'annullamento dell'ordine.

Per non più del 10% dell'importo della fornitura CTM potrà avanzare richieste di ricambi "urgenti": tali richieste dovranno essere evase nel termine di 3 giorni lavorativi decorrenti dalla data di invio dell'ordine (esclusi sabato e festivi), nel quale sarà evidenziato il carattere d'urgenza, senza obbligo di corrispondere alcun sovrapprezzo.

ART. 6 IDENTIFICAZIONE TECNICA DEL RICAMBIO

L'imballaggio della merce è compreso nel prezzo e dovrà essere realizzato in maniera idonea e con materiale non nocivo e rispondente alle norme vigenti.

Per i materiali fragili dovrà essere prevista un'apposita confezione idonea ad assicurare l'integrità della merce. Ove necessario, la merce dovrà essere consegnata in apposite casse e/o posta su idonee basi atte ad agevolarne lo scarico e la movimentazione.

In caso di imballi contenenti diverse tipologie di materiali, la composizione degli imballi e la disposizione dei materiali contenuti devono essere atti ad agevolare il trasporto e la movimentazione senza danni come pure l'inventario del contenuto.

La merce deteriorata per negligente o insufficiente imballaggio sarà rifiutata a tutto danno del fornitore.

All'esterno di ciascun contenitore/cassa dovrà essere apposto il DDT che dovrà contenere:

- il riferimento all'ordine di fornitura;
- le quantità ed il tipo di materiale contenuto;
- l'indicazione del costruttore e part-number dei ricambi forniti;
- part number del ricambio secondo la codifica aziendale CTM riportato nell'ordinativo di acquisto.

Ulteriori modalità potranno essere concordate con il responsabile indicato da CTM.

Nell'ipotesi in cui, eccezionalmente, non sia disponibile il ricambio indicato nell' "Allegato all'offerta" si rimanda alle modalità che potranno essere concordate con il responsabile indicato da CTM, fermo restando che la non disponibilità dovrà essere comunicata a CTM e che occorrerà in ogni caso includere all'interno del contenitore/cassa, dichiarazione di equivalenza, sempre che la stessa non sia già stata trasmessa.

Per una corretta gestione del contratto di approvvigionamento e per il controllo di accettazione e di qualità dei ricambi, CTM ha la necessità che i ricambi forniti siano facilmente e univocamente identificabili, con particolare riguardo alla provenienza (costruttore) ed alla tipologia (part-number).

A tale scopo, i ricambi oggetto della fornitura devono essere contenuti in apposite scatole/confezioni, idoneamente sigillate, ed essere univocamente identificati attraverso l'indicazione del costruttore del ricambio e/o marchio e del codice part-number del particolare, fermo restando quanto disposto dalle Direttive comunitarie e Regolamenti ECE di riferimento, in uno dei seguenti modi:

- marcatura del ricambio in forma indelebile e leggibile;
- idonea etichettatura fissata al ricambio;
- targhetta antifalsificazione punzonato sul pezzo, riportante il codice del pezzo originale;
- la stampigliatura del marchio del costruttore del pezzo.

Nei casi di ricambi per i quali è previsto l'obbligo di omologazione, a seconda delle Direttive particolari e dei regolamenti E.C.E. corrispondenti di pertinenza, il ricambio dovrà recare apposita stampigliatura del marchio di omologazione, nei modi stabiliti nelle Direttive e nei Regolamenti stessi.

In via subordinata, ove non fosse possibile per la tipologia di ricambio applicare idonea etichettatura, tale etichettatura potrà essere apposta sulla scatola/confezione.

In caso di difformità ovvero in assenza delle informazioni sopra indicate, i ricambi forniti potranno essere rifiutati da CTM ed ogni danno conseguente potrà essere addebitato al Fornitore.

In particolare, CTM ha facoltà di approvvigionarsi di ricambi corrispondenti ai materiali rifiutati, addebitando alla società aggiudicataria i maggiori costi sostenuti.

Il Fornitore risponde in ogni caso della veridicità dei dati indicati sulla merce.

ART. 7 RICEVIMENTO MERCI

La merce si intende consegnata al momento in cui perviene, franco a terra, presso il Magazzino di CTM indicato nell'ordinativo.

L'addetto al ricevimento merci procederà al controllo del materiale pervenuto incrociando i dati del Documento di trasporto (DDT) con l'ordine di fornitura emesso.

Ogni singolo pezzo in consegna dovrà pervenire confezionato (cellophane, cartone, ecc) in modo da consentire l'identificazione senza necessità di apertura della confezione, con apposizione del codice identificativo del Fornitore, nei formati concordati.

Non saranno accettati materiali che evidenzino vizi o difetti di imballaggio potenzialmente in grado di compromettere l'integrità e/o l'origine del contenuto e quelli per i quali non sia garantita la rintracciabilità o non sia stata prodotta la dichiarazione di equivalenza, ove richiesta.

In tal caso verrà inviata specifica comunicazione al Fornitore con cui si notificano i difetti riscontrati.

Pertanto, l'accettazione della merce avverrà presso i magazzini di CTM mediante l'accertamento e la verifica della corrispondenza delle caratteristiche del materiale consegnato, con quelle dichiarate dal Fornitore e precisate in ordinativo. Essa avverrà mediante le seguenti verifiche:

- integrità della confezione e presenza sulla stessa dei dati richiesti
- uguaglianza/corrispondenza del part-number del ricambio a quanto indicato nell'ordine;
- controllo a vista dell'integrità del ricambio.

Nel caso l'accettazione del materiale si concluda con esito positivo, si procederà al carico in magazzino.

CTM, durante tutta la durata del contratto, potrà effettuare a propria discrezione controlli sulla qualità ed originalità dei prodotti forniti, per verificare la rispondenza della fornitura, delle caratteristiche tecniche e funzionali rispetto a quanto previsto nel contratto di fornitura e nelle norme vigenti in materia

CTM si riserva di effettuare un Controllo Tecnico, nell'ambito dell'accettazione o successivamente nel periodo di garanzia, su base campionaria o in caso di sospetta difformità del ricambio fornito rispetto all'ordinativo.

L'onere di comprovare la provenienza dei ricambi incombe sul fornitore, il quale, a richiesta della stazione appaltante, dovrà produrre ogni documento, certificato, dichiarazione ritenuta idonea.

Il collaudo non sarà considerato positivo nel caso in cui i materiali non siano originali: in tal caso verrà inviata specifica comunicazione al Fornitore con cui si notificano i difetti riscontrati (vedi come previsto nell'articolo "Collaudo negativo").

ART. 8 CONTROLLO TECNICO

Il controllo tecnico può prevedere le seguenti fasi:

- Collaudo visivo
- Collaudo documentale
- Collaudo tecnico

Collaudo visivo

Consiste nella verifica, a campione, della rispondenza del ricambio a quanto riportato sull'etichetta esterna della confezione, sulla base dei cataloghi tecnici (tavole) dei ricambi del costruttore del veicolo, nonché nella verifica dimensionale (anche sulla base della documentazione e dei campioni in possesso di CTM).

Il collaudo non sarà considerato positivo nel caso in cui i materiali evidenzino caratteristiche difformi dalle prescrizioni tecniche; in tal caso verrà inviata specifica comunicazione al Fornitore con cui si notificano i difetti riscontrati (vedi come previsto nell'articolo "Collaudo negativo").

Collaudo documentale

CTM si riserva di verificare la conformità tecnica dei ricambi forniti ai requisiti tecnici prescritti.

A tal fine, CTM potrà richiedere:

- la documentazione da cui si evincano i test, le procedure di collaudo e i controlli di qualità realizzati lungo tutta la filiera produttiva del ricambio, che dimostrino che il ricambio prodotto e fornito a CTM abbia qualità e caratteristiche almeno pari a quelle dei pezzi all'origine montati sul veicolo;
- ogni altra documentazione tecnica ritenuta necessaria per verificare la natura dei ricambi forniti e la loro conformità rispetto a quanto prescritto nel presente Capitolato quali, ad esempio:
 - scheda tecnica del prodotto contenente i seguenti elementi:
 - dimensionali e tecnologici (caratteristiche meccaniche, chimiche ed elettriche, durezza Brinell o Rockwell per materiali metallici e Shore per elastomeri con relativa scheda tecnica);
 - intercambiabilità con il corrispondente ricambio all'origine montato sul veicolo senza dover ricorrere ad alcun adattamento del complessivo o del sistema sul quale deve essere montato;
 - funzionali.

Il collaudo non sarà considerato positivo nel caso in cui i materiali evidenzino caratteristiche difformi dalle prescrizioni tecniche; in tal caso verrà inviata specifica comunicazione al Fornitore con cui si notificano i difetti riscontrati (vedi come previsto nell'articolo "Collaudo negativo").

Collaudo tecnico

CTM si riserva di realizzare il collaudo tecnico, che consisterà nel sottoporre il ricambio a prove, anche distruttive, di tipo meccanico, elettrico e/o di verifica della qualità dei ricambi in qualche modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche.

CTM si riserva, inoltre, di indicare, a suo insindacabile giudizio, centri/laboratori/istituti cui affidare il collaudo tecnico.

CTM darà comunicazione al Fornitore del giorno e del luogo in cui tali prove saranno espletate, affinché il Fornitore, ove lo ritenga opportuno, possa presenziare. L'assenza del Fornitore durante le fasi del collaudo non invalida il risultato delle prove medesime.

Se il collaudo non conferma la rispondenza alle prescrizioni tecniche le spese sostenute per l'effettuazione delle prove, salvo il risarcimento del danno ulteriore, saranno a carico del Fornitore.

Il collaudo non sarà considerato positivo nel caso in cui i materiali evidenzino caratteristiche difformi dalle prescrizioni tecniche; in tal caso verrà inviata specifica comunicazione al Fornitore con cui si notificano i difetti riscontrati (vedi come previsto nell'articolo "Collaudo negativo").

ART. 9 COLLAUDO NEGATIVO

In caso di esito negativo di una delle fasi di cui sopra, CTM procederà a inviare comunicazione relativa ai vizi riscontrati e prodotti non conformi.

Il Fornitore ha l'obbligo di ritirare e di sostituire, a propria cura e spese, i prodotti non conformi entro 10 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione.

In caso di esito negativo del nuovo collaudo sul materiale sostitutivo, CTM provvederà ad annullare la riga d'ordine, approvvigionando il materiale presso un altro rivenditore, addebitando al Fornitore la differenza di costo e in ogni caso per i materiali respinti al collaudo al Fornitore saranno addebitate le penali per ritardo sul termine di consegna, calcolate dal giorno di effettiva consegna e fino al nuovo termine indicato da CTM (vedi articolo "Penali").

Le non conformità costituiranno, inoltre, elemento che andrà ad incidere nella valutazione del Fornitore nel sistema di qualità di CTM.

ART. 10 CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore, per la stipulazione del contratto deve costituire una garanzia definitiva - a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione - con le modalità di cui all'art.93, commi 2 e 3, del D. Lgs. n.50/16, di importo pari al 10% del valore complessivo del contratto a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'assunzione della fornitura e, per il risarcimento di eventuali danni, nonché del rimborso delle spese che CTM dovesse eventualmente sostenere per cause imputabili di inadempimento o cattiva esecuzione della fornitura.

La fideiussione può essere rilasciata da imprese che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1.09.1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art 161 del d.lgs. n.58/1998e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia dovrà prevedere le condizioni di cui al comma 4 dell'art.93.

Per quanto non espressamente richiamato, si rinvia a quanto disposto dall'art.103 del d.lgs. n.50/16.

La fideiussione potrà essere presentata con le seguenti modalità:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d. lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; in tal caso dovrà essere inserito nella busta adeguato supporto informatico.
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d. lgs. 82/2005. In taluni ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d. lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del d. lgs. n. 82/2005); in tal caso dovrà essere inserito nella busta adeguato supporto informatico.

ART. 11 GARANZIE – POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI A CTM E A TERZI

Il Fornitore si impegna a fornire esclusivamente ricambi che abbiano i requisiti minimi indicati nel presente capitolato e negli allegati menzionati; si impegna altresì a fornire ricambi sicuri ai sensi della normativa vigente ed è soggetto alla responsabilità per il danno da prodotti difettosi di cui all'art.146

del D.lgs. 16/9/2005 e successive modificazioni, e comunque da malfunzionamenti e difetti qualunque ne sia la causa.

Il fornitore garantisce i ricambi forniti da tutti i vizi ed inconvenienti per un periodo non inferiore a 12 mesi, decorrente dalla data effettiva dell'accettazione delle merci (con esito positivo).

Durante il periodo di garanzia, e indipendente dal positivo esito del collaudo, il Fornitore è obbligato ad eliminare, a propria cura e spese (manodopera inclusa), tutti i difetti, inconvenienti e malfunzionamenti manifestatisi durante il periodo suddetto entro il termine indicato sotto e, comunque, a mettere a disposizione ricambio sostitutivo.

Il termine per la denuncia dei vizi è fissato in 30 giorni dalla loro scoperta e la denuncia dei vizi sarà inoltrata da CTM al Fornitore per iscritto, anche a mezzo E-mail/PEC. Entro il termine di 15 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione con cui CTM denuncia i vizi riscontrati, il Fornitore deve eliminare a proprie spese tutti i difetti manifestatisi, provvedendo al ritiro dei beni e alla sostituzione con altri nuovi. A partire dalla data di sostituzione si ripristinano integralmente i termini di garanzia obbligatoria.

In ogni caso, dal giorno successivo alla denuncia del vizio riscontrato saranno applicate le penali di cui al relativo articolo.

Per i ricambi di qualità equivalente, qualora il difetto riscontrato fosse di tipo ripetitivo (si intende quindi a partire dal secondo guasto dello stesso tipo), verrà disposta un'analisi in contraddittorio con il Fornitore per identificare la causa del vizio. Se la causa risulterà imputabile al ricambio, CTM potrà richiedere la sostituzione del ricambio con materiale originale, senza costi aggiuntivi al prezzo offerto in gara per quello equivalente.

CTM è, inoltre, manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata stipula da parte del Fornitore di adeguata copertura assicurativa e/o della sua mancata attivazione e/o della sua inoperatività qualunque ne sia il motivo e da carenze per franchigie o scoperti delle coperture assicurative medesime.

Il fornitore deve stipulare idonea polizza assicurativa, a garanzia di ogni forma di responsabilità civile per danni a terzi e a CTM, con massimale pari almeno a € 1.000.000, con la quale viene estesa, ai sensi delle vigenti leggi in materia, la copertura assicurativa a tutte le forme di responsabilità civile per danni derivanti da prodotti difettosi, comprese quelle oggettive, riferita al contratto CTM. Tale garanzia assicurativa è integrativa e non alternativa o sostitutiva delle condizioni di qualità e sicurezza richieste nel presente Capitolato e dalle norme vigenti in materia.

ART. 12 PENALI – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto previsto nel precedente art. 5 si prevede l'applicazione delle seguenti penalità

Descrizione	Penalità
Merce difforme dall'ordine non accettata in sede di accettazione	Viene applicata la penalità fissa pari al 20% dell'importo della merce difforme o non accettata alla prima violazione; alla seconda si viene applicata una penale pari a € 200, dalla terza in poi, oltre l'applicazione della penale pari a € 200, CTM potrà procedere alla risoluzione del contratto

Ricambi risultati non idonei in sede di controllo tecnico	viene applicata la penalità fissa del 20% dell'importo della merce difforme o non accettata alla prima violazione ; alla seconda si viene applicata una penale pari a € 200, dalla terza in poi, oltre l'applicazione della penale pari a € 200, CTM potrà procedere alla risoluzione del contratto
Altre violazioni contrattuali	€ 300,00 per ogni violazione successiva alla terza, con facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

CTM, previa comunicazione scritta di preavviso, procede ad emettere fattura della penalità e a compensazione fra dare e avere mediante riduzione del pagamento delle fatture emesse dalla società aggiudicataria o con escussione parziale o totale della cauzione definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

Nel caso in cui l'importo totale delle penalità superi il 10% dell'importo contrattuale, CTM ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Qualora si verificano per più di tre volte ritardi superiori ai 30 (trenta) giorni, CTM avrà la facoltà di risolvere il contratto, incamerando la cauzione senza bisogno di diffida o altro provvedimento amministrativo e provvedere alla riaggiudicazione della fornitura a rischio e spese della società aggiudicataria inadempiente, salvo e riservato ogni altro diritto od azione.

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal capitolato predisposto da CTM, quest'ultima invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.

Alla terza diffida, nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dal Fornitore, che dovranno comunque pervenire entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti, CTM potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Oltre che nelle ipotesi sopra indicate e negli altri casi previsti dalla normativa vigente, CTM ha facoltà di risolvere il contratto:

- a) in caso di frode, grave negligenza, cessione della società aggiudicataria, cessazione di attività, concordato preventivo o fallimento e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della società aggiudicataria;
- b) in caso di mancato rispetto del Codice Etico e di Comportamento di CTM S.p.A. e/o del modello organizzativo 231;
- c) in caso di dichiarazione false o non veritiere riguardanti la documentazione tecnica presentata;
- d) nel caso di fornitura di ricambi sia originali che dichiarati equivalenti agli originali, ove risulti accertato che i suddetti ricambi non soddisfino i requisiti richiesti.

È, altresì, causa di risoluzione espressa di diritto del rapporto contrattuale l'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo di bonifici bancari ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In caso di risoluzione del contratto, alla società aggiudicataria spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che CTM dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, CTM potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni alla società risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria. Al verificarsi della risoluzione contrattuale, CTM S.p.A. provvederà ad incamerare la cauzione, a segnalare il fatto all'ANAC e ad affidare le prestazioni in danno della società aggiudicataria e a provvedere, laddove occorra, ad eventuali segnalazioni alle Autorità competenti.

Si procederà alla risoluzione del contratto anche qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si riscontrasse l'accertamento della falsità delle dichiarazioni rese e l'accertamento del mancato possesso dei requisiti di cui all'art.80 del d.lgs. n.50/16 e la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dal D. Lgs. n. 159/2011.

In tali casi verrà effettuato il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

ART. 13 PAGAMENTI

Ai sensi della Legge n. 136/2010, l'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto saranno registrati su conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche, anche non in via esclusiva, e dovranno essere effettuati, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art.3 della legge n.136/2010, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario e/o tutti gli altri strumenti di pagamento previsti dalla Legge, devono riportare il **CIG relativo al lotto:**

CIG LOTTO 1): 9680527F95.

CIG LOTTO 2): 9680536705.

L'appaltatore, il subappaltatore, il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede immediatamente alla risoluzione del contratto informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede la stazione appaltante.

Pertanto, entro 7 giorni dall'accensione del conto corrente dedicato, dovrete comunicare, con apposita nota indirizzata all'Unità Amministrazione e Bilancio del CTM S.p.A. e trasmessa tramite PEC **ctmcontabilita@legalmail.it:**

- gli estremi identificativi di tale conto corrente dedicato;
- la denominazione del contratto a cui è associato il conto (la denominazione del contratto di cui in oggetto);
- l'indicazione delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Relativamente ai subappalti e subcontratti si applica il comma 9 dell'art.3 della legge n.136/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

I documenti emessi per i pagamenti dovranno contenere la dicitura “documenti emessi ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/1972 scissione dei pagamenti”.

Previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva aggiornato, i pagamenti saranno effettuati, a seguito del collaudo, a trenta giorni dalla ricezione da parte di CTM della fattura.

I pagamenti avverranno tramite Banco di Sardegna S.p.A., Viale Bonaria, 33 – 09125 – Cagliari.

Vi invitiamo, inoltre, a riportare il CIG di riferimento in fattura.

Il codice destinatario per l’emissione delle fatture elettroniche è il seguente: 3ZJY534.

(Nel HTML della fattura elettronica, nella riga esigibilità IVA deve essere inserito il carattere S).

Ai sensi di quanto disposto dall’art.30, comma 5bis del D.lgs. n.50/2016, sull’importo netto dell’importo indicato in fattura è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità.

ART. 14 ONERI E SPESE RELATIVE AL CONTRATTO

Tutti gli eventuali oneri fiscali e di registrazione inerenti e conseguenti il contratto si intendono a carico dell’Impresa affidataria.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, valgono in quanto applicabili le norme del Codice Civile e delle Leggi e Regolamenti in vigore.

ART. 15 SPESE DI STIPULA E REGISTRAZIONE

Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica.

Tutte le spese di stipula, scrittura, bollo, postali e copie correnti saranno a carico della società aggiudicataria.

I tributi fiscali inerenti e conseguenti al contratto sono a carico delle parti contraenti secondo la vigente normativa. Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazioni del corrispettivo pattuito.

Il contratto è soggetto a registrazione e ad imposta di bollo solo in caso d’uso, nelle ipotesi previste dalla normativa vigente.

ART. 16 VALUTAZIONE DEL FORNITORE

CTM S.p.A. opera nel rispetto delle procedure predisposte per la gestione del Sistema Qualità: la valutazione delle forniture e dei fornitori e l’adozione dei provvedimenti conseguenti avverrà secondo le suddette procedure, nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni contrattuali.

Pertanto, la società aggiudicataria, nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni contrattuali, sarà valutata secondo tali regole.

CTM S.p.A. si riserva di effettuare attività di valutazione presso la sede del fornitore.

CTM si riserva di effettuare tutte le verifiche ed i controlli che riterrà opportuni nell’ambito del proprio sistema di qualità e adottare i conseguenti provvedimenti.

ART. 17 OSSERVANZA D. LGS. 231/11 E CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO – PATTO D’INTEGRITÀ

La società aggiudicataria attesta di aver letto con attenzione il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di CTM S.p.a. – Parte Generale ai sensi del D. Lgs. 231/01 e il Codice Etico e di Comportamento (<https://ctmcagliari.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/disposizioni-general/atti-general.html>), di conoscere le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/01 e si impegna a svolgere la propria

attività secondo modalità idonee ed evitare il verificarsi di comportamenti contrari al Codice Etico e di Comportamento o rilevanti ai sensi del citato D. Lgs. 231/01.

In caso di violazione del suddetto impegno, sarà facoltà di CTM S.p.a., risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, mediante dichiarazione unilaterale di CTM medesima, da eseguirsi secondo le modalità di comunicazione previste dalla normativa vigente, fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni subiti.

La società aggiudicataria si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

ART. 18 SEGRETEZZA

Dovranno essere garantiti - anche successivamente alla scadenza del contratto - la massima riservatezza dei dati di cui si sia venuti a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e l'impegno a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi documento del CTM di cui si sia venuti in possesso in ragione delle prestazioni affidate in relazione al presente servizio.

ART. 19 SUBAPPALTO

Si applica la normativa di cui all'art.105 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'aggiudicatario esegue in proprio le prestazioni oggetto del contratto.

Salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) del d.lgs. n.50/16, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. Gli oneri per la sicurezza concorrono a determinare l'importo delle opere da subappaltare e non sono ribassabili rispetto ai prezzi di contratto.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- aver indicato all'atto dell'offerta le prestazioni che si intende subappaltare. L'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto non può essere autorizzato.
- Il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti speciali richiesti in misura adeguata rispetto alla prestazione da subappaltare.
- Insussistenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del d.lgs. n.50/16.

Ai fini dell'autorizzazione al subappalto, l'aggiudicatario deve trasmettere:

- Richiesta di autorizzazione al subappalto,
- Deposito presso CTM del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni. Il contratto, corredato della documentazione necessaria, deve indicare in modo puntuale l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
- La dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del d.lgs. n.50/16 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli art.83 e 84 del d.lgs. n.50/16.

La dichiarazione circa la sussistenza o meno di forma di controllo o di collegamento a norma dell'art.2359 del cod. civ. con il titolare del subappalto.

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, al subappaltatore senza alcun ribasso.

CTM, sentito il DEC, provvede alla verifica dell'applicazione di tale disposizione: pertanto si richiede che nel contratto di subappalto siano indicati i prezzi unitari delle prestazioni da subappaltare con l'indicazione del costo della manodopera e degli oneri della sicurezza.

Il contratto di subappalto deve prevedere a carico delle parti il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010:

Il direttore dell'esecuzione e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 d.lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Per quanto non espressamente previsto si richiama quanto disposto dall'art.105 del d.lgs. n. 50/16.

ART. 20 FORO COMPETENTE

Per la soluzione di qualsiasi controversia giudiziaria è esclusivamente competente il Foro di Cagliari.